TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 12

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 12, 3° comma; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 3, 1° comma, modif

Corsi di istruzione teorico-pratica per il personale volontario.

Il personale volontario segue in apposite scuole, a terra od a bordo, i seguenti corsi di istruzione teorico-pratica:

Corso O. (Ordinario) per gli allievi volontari ordinari od a premio appena ammessi alle armi; completato, per alcune categorie, da un periodo di tirocinio pratico.

Corso I. G. P. (Istruzione Generale Professionale) per i sottocapi volontari ordinari od a premio che aspirino a proseguire nella carriera ed ottengano di parteciparvi durante il secondo anno del 2° periodo della ferma ordinaria, oppure durante il secondo anno della ferma complementare a premio di due anni.

I sottocapi volontari ordinari esclusi dal corso I.G.P. possono venir prosciolti di autorita' dall'ulteriore ferma volontaria e congedati, in base al disposto del successivo articolo 19. Ai sottocapi volontari a premio che non ottengono la idoneita' al termine di detto corso si applica invece il penultimo comma del successivo art. 15.

Corso P. (Perfezionamento) per i secondi capi di carriera che aspirino all'avanzamento a capo di 3ª classe ed ottengano di parteciparvi.

Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico, l'ordinamento ed i regolamenti delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi, fissano la durata dei corsi, le modalita' relative allo svolgimento degli stessi ed agli esami di riparazione, nonche' la procedura da seguire per le esclusioni e gli esoneri dai corsi I.G.P. e P. dei sotto capi volontari ordinari e dei secondi capi di carriera.

La rinuncia alla frequenza dei corsi I.G.P. e P. e', a tutti gli effetti, equiparata alla esclusione dagli stessi.

Versione in vigore dal 27 luglio 1933, non più in vigore dal 1 dicembre 1936 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-12-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-12-3-comma-r-d-9-novembre-1925-n-2222/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it